

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARE

TRA

L'**Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma**, con sede legale in Via Don Carlo Gnocchi 3 – 00166 Roma, codice fiscale n. 09073721004, rappresentata dal Prof. Giovanni Puoti, Presidente del Consiglio di Amministrazione, d'ora in poi denominata "soggetto promotore";

E

L'**Azienda Socio sanitaria Locale n. 8 di Cagliari**, con sede legale in via Lungomare Poetto n. 12 – 09126 Cagliari, codice fiscale n. 03990560926, rappresentata dal Dott. Marcello Tidore, Direttore Generale, d'ora in poi denominata "Soggetto ospitante";

PREMESSO

- che presso l'Unicusano si svolgono Corsi di Studio che prevedono al loro interno i tirocini curriculari, che si attivano in osservanza del D.M. 509/1999 e del D.M. 270/2004 e che completano il percorso di studio e concorrono all'acquisizione dei CFU necessari al conseguimento dei titoli accademici;
- che il tirocinio curriculare è una esperienza formativa professionalizzante condotta presso una azienda o ente pubblico/privato/associazione convenzionato con l'Università;
- che il tirocinio curriculare è rivolto agli studenti dell'Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma, iscritti ai corsi di laurea Triennali e Magistrali ai sensi dei DD.MM. n. 509/99 e n. 270/2004, con l'obiettivo di offrire l'opportunità di conoscere direttamente il mondo del lavoro e di sviluppare le conoscenze acquisite durante il percorso formativo;

VISTO

- la Legge 24 giugno 1997, n. 196;
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142;
- il D.M. ottobre 2004, n. 270 ed in particolare l'art. 10, comma 5;
- l'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 relativo all'attivazione del tirocinio;

- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12.09.2011, n. 24, esplicativa del suddetto Decreto Legge;
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 ed in particolare l'art. 7, punto d);
- il Regolamento del tirocinio curriculare pre-laurea dell'Unicusano.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

Il soggetto ospitante è disponibile a concordare con il Soggetto Promotore, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento al momento della presentazione della domanda, l'accoglienza presso le strutture della propria organizzazione di studenti iscritti ai Corsi di laurea in:

- Scienze e tecniche psicologiche (L-24);
- Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni (LM-51);
- Psicologia Clinica e della Riabilitazione (LM-51);

nel quadro delle normative citate in premessa.

Art. 2 - Finalità e contenuti del tirocinio

1. Il tirocinio curriculare non costituisce rapporto di lavoro;
2. durante lo svolgimento del tirocinio curriculare l'attività è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo e da un tutor "aziendale" responsabile dell'organizzazione, assegnato dal soggetto ospitante;
3. per ciascun tirocinante inserito all'interno della struttura del soggetto ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale e del responsabile dell'organizzazione;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione delle attività da svolgere e delle capacità/conoscenze da trasferire al tirocinante;
 - indicazione dei tempi di presenza nella struttura ospitante;
 - le sedi aziendali (Unità operative, servizi e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi della copertura assicurativa;

Le ore di tirocinio curriculare non contribuiscono e non possono essere riconosciute per il tirocinio professionalizzante.

Art. 3 - Permanenza nell'organizzazione

L'accesso alle strutture aziendali del soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio curriculare medesimo e solo previa predisposizione del progetto formativo sottoscritto dal soggetto promotore dal soggetto ospitante e dal tirocinante.

L'orario di permanenza in azienda è concordato tra il soggetto promotore, il soggetto ospitante ed il tirocinante in funzione degli obiettivi del tirocinio curriculare e valutando eventuali esigenze di Studio del tirocinante. L'attività di tirocinio non potrà superare le 8 ore giornaliere, per un massimo di 40 ore settimanali.

Art. 4 - Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 5 - Valutazione

Il soggetto ospitante si impegna a rispettare e a far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità contenuti, tempi e modalità). Terminato il periodo di tirocinio, il tutor indicato dal soggetto ospitante rilascia ad ogni tirocinante la valutazione finale relativa allo svolgimento del progetto e al raggiungimento degli obiettivi.

Oltre alla valutazione finale il soggetto ospitante consegna al tirocinante una dichiarazione di avvenuto tirocinio attestante la frequenza che potrà essere fatta valere ai sensi di Legge.

Art. 6 – Coperture assicurative

Il tirocinante viene munito dal soggetto promotore di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Le coperture assicurative riguardano le attività svolte presso la sede o le sedi dichiarate nella domanda di tirocinio. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento agli estremi identificativi della polizza stipulata dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

L'invio delle relative polizze assicurative al Soggetto ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

Ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori dipendenti del soggetto ospitante, pertanto, il soggetto ospitante, si impegna in caso di infortunio con prognosi superiore ai 3 giorni ad effettuare la denuncia all'INAIL ed alla Questura di riferimento, trasmettendone copia al soggetto promotore.

In caso di infortunio che comporti una assenza dal lavoro di almeno un giorno, il soggetto ospitante è tenuto a darne immediata comunicazione al soggetto promotore.

La posizione INAIL dell'Unicusano è la identificata dal seguente codice: 020679364/97.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

L'amministrazione universitaria con riferimento al Regolamento EU 2016/679 e al D.Lgs. n. 196 del 30.06.03 e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dalla vostra struttura solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure della convenzione in oggetto. Per maggiori dettagli relativi al trattamento dei suoi dati personali la invitiamo a prendere visione della nostra informativa reperibile presso l'Università ed il sito istituzionale della stessa.

Ciascuna delle Parti si impegna a trattare i dati personali, di cui venga in possesso, per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione, nel rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale (Decreto Legislativo 196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101) ed europea (Regolamento 2016/679 - UE) in materia di protezione dei dati personali.

Il Soggetto ospitante è titolare del trattamento dei dati personali necessari per la realizzazione di tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica volti a consentire e/o facilitare l'uso di servizi presso la propria sede.

Il Soggetto ospitante designerà gli studenti dell'Università quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali di cui potrebbero venire a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE2016/679; i designati-incaricati al trattamento, agiranno secondo le istruzioni impartite dal Soggetto ospitante in qualità di titolare e sotto la sua responsabilità. In particolare, questi soggetti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa e osservare diligentemente le istruzioni ricevute, nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali più sopra citate nonché del segreto professionale.

Le parti si impegnano a fornire agli interessati idonea informativa in merito al trattamento dei dati per le finalità sopra descritte. Le informative del'ASL n. 8 di Cagliari sulle modalità di trattamento dei dati personali sono reperibili al link <https://www.asl8cagliari.it>.

Art. 8 - Disposizioni finali

La presente convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, potrà essere rinnovata ma è comunque escluso il rinnovo tacito. La convenzione potrà comunque essere risolta in qualsiasi momento da entrambe le parti con preavviso scritto di mesi tre da inviarsi a mezzo PEC.

Letto, approvato e sottoscritto.

Azienda Socio sanitaria Locale n. 8 di Cagliari
Il Direttore Generale
Dott. Marcello Tidore

Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica
Roma
Avv. Fabio Santella con delega di firma
